r_emiro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0102542.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CERUTI VERONICA, Leombroni Claudio

C O N V E N Z I O N E

TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA PER LA COSTITUZIONE E L'INCREMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE PRESSO LOCALI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELL'ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA IN ATTUAZIONE DELL'ART 6. COMMA 1, LETT. C) DELLA LR 18/2000

T R A

La Regione Emilia-Romagna, c.f. 80062590379, legalmente rappresentata dal Dott. Claudio Leombroni, Dirigente responsabile dell'Area Biblioteche e archivi, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2204 del 12/12/2022, GPG/2022/2328, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Bologna (di seguito: Comune), c.f. 01232710374, legalmente rappresentato dalla dott.ssa dalla dott.ssa Veronica Ceruti, Direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla delibera di Giunta comunale Rep. DG/2022/357 del 20/12/2022 P.G. N. 841617/2022, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- con Legge 15/4/2004, n. 106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e D.P.R. 3/5/2006, n. 252, "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" è stata prevista l'istituzione di archivi della produzione editoriale regionale;
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 7/5/2007, n. 619, ha approvato la "Proposta per la costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 252/06", individuando la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna come sede di conservazione di una copia di tutti i documenti stampati nel territorio regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa) e di quelli diffusi su supporto informatico, ad eccezione di quelli sonori e video (d'ora in poi citati come Archivio della produzione editoriale regionale);
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28/12/2007 avente ad oggetto "Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 252/2006" che conferma la proposta regionale sopraccitata;

- la Regione Emilia-Romagna, avvalendosi dell'IBACN, si è impegnata negli scorsi anni a far sì che l'applicazione della normativa potesse costituire l'occasione per affermare una nuova concezione del deposito legale inteso come strumento di conservazione e valorizzazione del patrimonio editoriale mediante l'organizzazione di servizi efficaci di informazione bibliografica che ne facilitino l'accesso;
- il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, tramite l'IBACN, hanno collaborato attivamente per la realizzazione del progetto impegnandosi a condividere gli oneri per l'archivio suddetto;

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale n. 7/2020 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali";

- per effetto della soprarichiamata legge regionale, dal 1 gennaio 2021 le funzioni regionali in materia di patrimonio culturale sono allocate nel Settore Patrimonio culturale all'interno dell'Assessorato cultura e paesaggio della Regione;

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 recante "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. n) stabilisce che la Regione "assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) al fine di costituire l'Archivio regionale della produzione editoriale e all'art. 6, comma 1, lett. c) che stabilisce che la Regione può stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale.

CONSIDERATO

- che le convenzioni triennali stipulate a partire dal 2008 hanno conseguito risultati positivi in ordine all'allestimento dei locali, alla collocazione del materiale, ai servizi di reperimento e trattamento materiali, inventariazione e catalogazione, alla qualificazione qualitativa e quantitativa dell'Archivio della produzione editoriale regionale;
- che si rende necessario continuare la collaborazione anche per il triennio 2023-2025 al fine di proseguire la catalogazione dei

materiali bibliografici e di garantirne la fruizione da parte degli utenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2. Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), è la definizione degli impegni che Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna si assumono in relazione alla gestione dell'Archivio della produzione editoriale regionale presso la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio.

Art. 3. Durata della convenzione

La convenzione ha una durata di tre anni (triennio 1.1.2023-31.12.2025).

La convenzione potrà essere rinnovata con atto espresso degli organi competenti e modificata o integrata previo accordo scritto congiunto delle parti contraenti.

Art. 4. Attività di competenza del Comune

Il Comune si impegna ad assegnare alla Biblioteca dell'Archiginnasio una o più sedi idonee ad accogliere la produzione editoriale regionale, nonché le necessarie attività di trattamento dei documenti pervenuti.

La Biblioteca dell'Archiginnasio si impegna a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione della produzione editoriale regionale, anche avvalendosi del proprio personale dipendente e delle ditte aggiudicatarie dell'appalto per i servizi ausiliari e di catalogazione, nonché delle proprie risorse strumentali, tecniche e logistiche, avendo come riferimento i principi definiti dall'IFLA per la cura e il trattamento dei materiali librari (*IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material*).

Il Comune inoltre si farà carico, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio, delle spese necessarie per l'allestimento e il funzionamento dell'archivio della produzione editoriale regionale; dette spese saranno in parte coperte da un finanziamento che la Regione Emilia-Romagna riconoscerà al Comune per ogni anno di durata della presente convenzione, grazie all'assegnazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5. Attività di competenza della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna concorre all'allestimento e funzionamento dell'Archivio della produzione editoriale regionale attraverso l'assegnazione di un finanziamento per ogni anno di durata della Convenzione.

Il Comune entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza della presente convenzione trasmetterà alla Regione Emilia-Romagna il piano delle attività e dei relativi costi previsti per l'anno medesimo; la Regione Emilia-Romagna comunicherà, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale per l'anno di competenza e subordinatamente all'effettiva disponibilità di bilancio, l'ammontare del finanziamento che sarà erogato al Comune per ciascun anno di vigenza della convenzione.

Art. 6. Modalità di erogazione del finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna

Il finanziamento annualmente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'attività dell'archivio è corrisposto mediante l'erogazione di un contributo al Comune.

Il contributo sarà versato da parte della Regione a saldo in un'unica soluzione a fronte della presentazione da parte del Comune del consuntivo delle attività dell'anno di riferimento e previa verifica tecnico-amministrativa da parte della Regione.

Il Comune di Bologna si impegna a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la relazione a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comprensiva della rendicontazione delle varie voci di spesa sostenute con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7. Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art 8. Controversie

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Bologna.

Art. 9. Spese contrattuali

La presente Convenzione è stipulata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in attuazione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2006, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, in segno di piena accettazione, nei modi e nelle forme di legge, in data 02/02/2023.

Per il Comune di Bologna,

Dott.ssa Veronica Ceruti

(documento sottoscritto digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna,

Dott. Claudio Leombroni

(documento sottoscritto digitalmente)